



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1064 del 22/12/2025

Oggetto: SOSTITUZIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1028 DEL 16/12/2025 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA L'ASL VCO E IL POLITECNICO DI TORINO PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO NEL TERRITORIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA"

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Pizzi Laura

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



REGIONE

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 1028 del 16/12/2025 con la quale si è provveduto ad approvare l'Accordo attuativo dell'Accordo quadro ex art. 15 l. 241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per l'individuazione di aree idonee per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero nel territorio del Verbano Cusio Ossola";

dato atto che per mero errore materiale non è stato allegato il documento dell'Accordo nell'ultima versione concordata, condivisa e definitiva;

ritenuto opportuno, per ottemperare correttamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza, procedere alla rettifica della deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 1028 del 16.12.2025 al solo fine di sostituire l'allegato con il documento perfettamente conforme a quello concordato e condiviso con il Politecnico di Torino, che costituisce pertanto l'Accordo nella sua versione definitiva;

dato atto che col presente provvedimento non si intende apportare altre variazioni oltre quella summenzionata e pertanto si conferma integralmente quanto disposto con la Deliberazione n. 1028 del 16.12.2025;

ritenuto pertanto di approvare l'Accordo attuativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 L.241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per l'individuazione di aree idonee per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero nel territorio del Verbano Cusio Ossola, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);

PROPONE

- **di rettificare**, per le motivazioni in narrativa, la deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 1028 del 16.12.2025 con la quale si è provveduto ad approvare l'Accordo attuativo dell'Accordo quadro ex art. 15 l. 241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per l'individuazione di aree idonee per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero nel territorio del Verbano Cusio Ossola", al solo fine di sostituire l'allegato errato con l'Accordo attuativo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale come AL01);

- **di dare atto che** col presente provvedimento non si intende apportare altre variazioni oltre quella summenzionata e pertanto si conferma integralmente quanto disposto con la Deliberazione n. 1028 del 16.12.2025;





Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di rettificare**, per le motivazioni in narrativa, la deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 1028 del 16.12.2025 con la quale si è provveduto ad approvare l'Accordo attuativo dell'Accordo quadro ex art. 15 l. 241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per l'individuazione di aree idonee per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero nel territorio del Verbano Cusio Ossola", al solo fine di sostituire l'allegato errato con l'Accordo attuativo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale come AL01);
- 2) di dare atto che** col presente provvedimento non si intende apportare altre variazioni oltre quella summenzionata e pertanto si conferma integralmente quanto disposto con la Deliberazione n. 1028 del 16.12.2025;
- 3) di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10, stante l'urgenza di provvedere;
- 4) di dare atto che** la presente delibera verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.



**ACCORDO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990
RELATIVO ALLA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO NEL
TERRITORIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (Partita IVA n. 00634880033) legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Francesco Cattel, domiciliato per il presente Accordo attuativo presso la sede legale dell'Azienda sita in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, (d'ora in poi denominata "ASL VCO")

e

il Politecnico di Torino (C.F. n. 00518460019), per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG) - rappresentato dal suo Direttore, Prof. Sebastiano Foti, nato a Catania il 2/8/1971 domiciliato per il presente Atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. n. 369 del 04/04/2025 a seguito di approvazione da parte della Vice Rettrice per l'Innovazione scientifico-tecnologica in data (nel seguito indicato come "Politecnico")

congiuntamente anche indicati come le "Parti";

Premesso che:

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione

con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra pubbliche amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, senza prevedere un compenso diverso dal mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi;

3. in data 06/07/2023 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte - Politecnico di Torino - Azienda Sanitaria Zero l'Accordo quadro approvato dalla Giunta Regionale con DGR 34-6762 del 17/04/2023;

4. l'interesse comune di cui al precedente punto 1) è specificato tra le premesse e le considerazioni iniziali facenti parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, e in particolar modo è riscontrabile ai punti a, b, c, d, e, f, g delle considerazioni iniziali;

5. l'art. 3 "Accordi attuativi" comma 3 dell'Accordo Quadro sopra richiamato, dispone *"In relazione a specifiche esigenze di natura edilizia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), il Politecnico potrà procedere, in attuazione del presente Accordo, alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi direttamente con le ASR interessate, che potranno contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui all'accordo attuativo stesso"*;

6. l'attivazione dell'accordo attuativo con il Politecnico di Torino ai sensi della D.G.R. 34-6762 del 17 aprile 2023 si rende necessario laddove non si disponga di professionalità interne adeguate rispetto al carico di lavoro assegnato alla Struttura competente;

7. la Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Politiche degli investimenti, con propria nota prot. n. 028286/2025 del 27/11/2025 (acquisita al prot. aziendale n. 0081221/25 del 28/11/2025), ribadisce che per le finalità del presente Accordo

attuativo è possibile utilizzare, ove necessario, le risorse già assegnate con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 26 novembre 2024;

8. la Regione Piemonte con D.C.R. 131-24995 del 18 novembre 2025 ha deliberato la "sospensione temporanea dell'efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2023, n. 280–14649 (Riqualificazione della rete ospedaliera dell'Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola. Modifica della scheda allegata alla deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2018, n. 286-18810, ai fini della ristrutturazione degli attuali presidi ospedalieri di primo livello di Verbania e Domodossola)" per un periodo di sei mesi, prorogabili una sola volta di ulteriori sei mesi, allo scopo di permettere la predisposizione di atti, azioni e studi comparativi, finalizzati alla localizzazione del nuovo presidio ospedaliero, coerentemente alle indicazioni ministeriali e alla normativa vigente in materia;

9. il Politecnico si è dichiarato disponibile a collaborare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo attuativo non comportando alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto parte integrante del presente Accordo attuativo, ASL VCO e il Politecnico di Torino con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo attuativo.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti, riconoscendo il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare per l'individuazione di ipotesi localizzative per la

realizzazione di un nuovo ospedale sul territorio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. A tal fine l'ASL VCO e il Politecnico di Torino condividono l'obiettivo comune di effettuare valutazioni strategiche, integrate, multidisciplinari ed indipendenti per individuare l'area più idonea alla localizzazione di un nuovo presidio ospedaliero, con valutazione dei rischi idraulici, idrogeologici, geomorfologici e sismici e dei vincoli paesaggistici, la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e la conformità ai criteri minimi ambientali, l'accessibilità rispetto alla viabilità principale e secondaria, anche in relazione ai percorsi da individuare per i mezzi di emergenza e soccorso.

**Articolo 3 – Finalità da perseguire a seguito delle attività che verranno svolte
all'interno dell'attività di collaborazione**

Nell'ambito della collaborazione oggetto dell'accordo quadro citato in premessa, il Politecnico di Torino e ASL VCO, insieme alla Regione Piemonte, nel corso del mese di novembre 2025 hanno dato avvio a un'attività di studio tesa alla individuazione di aree idonee alla realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

In occasione della redazione dello studio, il Politecnico collaborerà con ASL VCO nella redazione di schede tecniche funzionali alla individuazione delle principali criticità esistenti relativamente alle sei ipotesi localizzative proposte dalle Amministrazioni comunali di Domodossola, Villadossola, Piedimulera, Ornavasso, Gravellona Toce e Verbania, candidature avanzate su richiesta della Regione alla Conferenza dei Sindaci del VCO. Il Politecnico supporterà ASL VCO nella predisposizione della documentazione di seguito elencata da condividere a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslvco.it

– Analisi ipotesi localizzative in relazione a:

- Inquadramento cartografico di riferimento alla scala territoriale (1:10.000);
- Pericolosità geomorfologica;
- Inquadramento territoriale sismico;
- Valutazione dell'assetto viario, con analisi della disponibilità di mezzi pubblici (TPL), dell'accessibilità di mezzi pesanti (es. autoarticolati ed al.), di mezzi di emergenza e soccorso, nonché dell'interazione con i presidi territoriali dell'ASL VCO;
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI - Fasce fluviali e aree inondabili vigenti);
- Piano Gestione Rischio Alluvioni – PGRA – Pericolosità idrogeologica;
- Arpa Piemonte - Evento alluvionale del 13-16 Ottobre 2000;
- Arpa Piemonte – Rete Regionale Controllo Movimenti Franosi (ReRCoMF);
- Arpa Piemonte – SIFraP – Sistema Informativo Frane in Piemonte;
- Piani di Classificazione Acustica Comunali;
- Vincoli urbanistici.

– Approfondimento di inserimento volumetrico del presidio ospedaliero, per le aree non gravate da rischio o vincoli, funzionale all'analisi di fattibilità e accessibilità delle aree.

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo attuativo

Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo attuativo il prof. Giorgio Garzino.

ASL VCO indica quali propri referenti l'ing. Mario Mattalia, in qualità di responsabile del presente Accordo, e l'ing. Marta Zanetta.

Articolo 5 - Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente Accordo attuativo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 della L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse qualificabili come corrispettivi, data l'esistenza di comuni interessi tra le stesse.

Con riferimento alle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3, l'ASL VCO riconoscerà in favore del Politecnico di Torino, a parziale copertura dei costi da questo sostenuti e riconosciuti alla data della firma del presente Accordo attuativo, un contributo massimo onnicomprensivo di Euro **20.000,00** che verranno corrisposti in unica soluzione al completamento dell'attività, entro 60 giorni dalla data della richiesta di pagamento da parte del Politecnico di Torino.

Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso all'attività istituzionale svolta dalle Parti, il contributo si configura quale compartecipazione ai costi relativi alla collaborazione e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario.

Il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Penalità

Considerata la natura collaborativa delle attività oggetto della presente collaborazione stipulata ai sensi dell'art. 15, della L. 241/90 non sono previste penalità legate alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo attuativo.

Articolo 7 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo attuativo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità di garantire l'utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture in essi presenti.

A tal fine, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo attuativo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, previa autorizzazione dei soggetti responsabili, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 8 - Copertura assicurativa ed accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo attuativo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo attuativo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla

collaborazione di cui al presente Accordo attuativo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo attuativo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto D.Lgs. n. 81/2008, afferenti all'ASL VCO, quest'ultima dovrà fornire una dichiarazione scritta che i propri lavoratori:

- risultano idonei rispetto alla mansione che andranno a svolgere presso il Politecnico;
- hanno ottemperato all'obbligo di formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in coerenza con quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011.

Sarà impegno del Politecnico fornire al personale di ASL VCO le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo attuativo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniquale volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione di ASL VCO. Reciprocamente, in caso di accesso presso luoghi di lavoro di ASL VCO di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico, sarà il Politecnico a dover fornire le dichiarazioni di idoneità e formazione descritte sopra,

e sarà impegno di ASL VCO fornire al personale del Politecnico le adeguate informative.

Politecnico e ASL VCO si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui all'Accordo attuativo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.

In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di lavoro di Politecnico e ASL VCO, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione degli Enti, e nello specifico:

Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione:
servizio.prevenzione@polito.it

ASL VCO – Servizio di prevenzione e protezione: spp@aslvco.it

Articolo 10 - Titolarità dei risultati

La titolarità del progetto è in capo ad ASL VCO.

I risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo attuativo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetteranno congiuntamente alle Parti.

Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Relativamente ai documenti oggetto dell'attività, elaborati dal personale del Politecnico di Torino, in ragione della loro attività speculativa, si precisa che questi potranno essere utilizzati dagli autori in ragione della specificità del loro lavoro intellettuale, didattico e professionale senza alcuna limitazione. Le Parti riconoscono a questi documenti la tutela del diritto d'autore.

Relativamente ai documenti oggetto dell'attività di trasferimento tecnologico, in considerazione del fatto che gli stessi costituiranno parte della documentazione di gara per gli affidamenti delle attività di progettazione e/o realizzazione degli interventi, i risultati si considereranno riservati ai sensi del successivo art. 13, e la

titolarità sugli stessi spetterà esclusivamente ad ASL VCO che li ha commissionati.

Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo attuativo e l'immagine di ciascuna di esse.

A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo attuativo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo attuativo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 12 – Termini e durata

Il presente Accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la facoltà delle parti di recedere dal presente accordo mediante comunicazione PEC da trasmettere con preavviso di almeno 30 gg.

Le Parti concordano in ordine alla necessità che la documentazione di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, debitamente firmata, sia condivisa, conclusa e trasmessa formalmente ad ASL VCO entro il 22 dicembre 2025, al fine di consentire le successive valutazioni ed attività di competenza della ASL VCO, nonché il rispetto dei termini concordati tra ASL VCO e Regione Piemonte.

Articolo 13 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, scambiate in esecuzione del presente Accordo attuativo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano, per il tempo attinente all'attività di ciascuna operazione di trasferimento tecnologico, e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo attuativo;
- c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari,
al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo attuativo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo attuativo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo attuativo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- f. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- g. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo attuativo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- h. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- i. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- j. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine

impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 14 - Modifiche e integrazioni al presente accordo

Ogni modifica e integrazione al presente Accordo attuativo richiederà il consenso scritto delle Parti, a pena di nullità.

Le Parti si danno reciprocamente atto che è fatta salva la facoltà di apportare al presente Accordo attuativo ogni modifica, integrazione e/o correttivo necessario e/o opportuno per la migliore attuazione degli obiettivi di ciascuna Parte e, dunque, per il perseguimento degli interessi pubblici connessi con l'oggetto del presente Accordo attuativo, previo accordo tra le parti, formalizzato anche tramite specifici addendum.

Articolo 15 – Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR").

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Accordo, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati.

Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore, pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti, privacy@polito.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;

per ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati è ASL VCO con sede legale in Omegna, Via Mazzini, 117, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Francesco Cattel. I dati di contatto del Titolare sono: PEC protocollo@pec.aslvco.it, per informazioni o chiarimenti: privacy@aslvco.it - dpo@aslvco.it

Articolo 16 - Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo attuativo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo attuativo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo attuativo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 17 - Integrità della ricerca

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa relativa all'integrità della ricerca e in particolare il Regolamento UE 2021/821 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

(rifusione).

2. Il Politecnico di Torino e il suo personale svolgono le attività di cui al presente Accordo nel rispetto del Regolamento per l'integrità della ricerca.

3. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a:

- utilizzare i risultati della ricerca per soli fini civili, escludendo qualsiasi potenziale utilizzo militare.

Articolo 18 - Firma digitale e Registrazione e Imposta di bollo

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. Il presente Atto è soggetto a registrazione gratuita in termine fisso ai sensi dell'art. 3, comma 1 e art. 55, comma 2 del D. Lgs. 346/1990, nonché, ai sensi all'art. 1, co. 353 e 354 della L. 266/2005 che ne permette anche la non assoggettabilità all'imposta di bollo.

Per il Politecnico di Torino

Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica

IL DIRETTORE

(Prof. Sebastiano FOTI)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(Prof. Giorgio GARZINO)

Per l'ASL VCO

IL DIRETTORE

(Dott. Francesco CATTEL)